



Titolo

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio - inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio – indizi gravi, precisi e concordanti - ragionevole certezza - sufficienza

Descrizione

Se è vero che nel processo sportivo possono essere fatti valere elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (CFA, Sez. Unite, n. 14/2023-2024) in quanto il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare sportivo si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio o alla certezza assoluta della commissione dell'illecito, è anche vero che tale grado di preponderante certezza (sia pure inferiore rispetto allo standard dell'ambito penale) deve essere pur sempre conseguito sulla base di indizi gravi precisi e concordanti, cioè tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata, e cioè corrispondenti a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza. (CFA, Sez. Unite, n. 126/2023-2024).

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

n. 88/CFA/2024-2025/B

Presidente

Torsello

Relatore

Anastasi

Riferimenti normativi

art. 44 CGS

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0088 CFA del 20 febbraio 2025 (PR/A.S.D. Vittsangiaco - Sig. Pietro Ossi)